

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

POMOC PAŃSTWA — WŁOCHY

Pomoc państwa C 19/08 (ex NN 13/08) — Nadużycie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa przyznanej na rzecz spółki Sandretto**Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 137/09)

Pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission
Directorate-General Competition
State aid Greffe
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

PROCEDURA

W dniu 29 stycznia 2007 r. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie w wysokości 5 mln EUR na rzecz spółki Sandretto Industrie Srl („Sandretto”). Ze względu na brak informacji na temat dokonanych postępów, w dniu 14 grudnia 2007 r. Komisja wystosowała do Włoch pismo z prośbą o udzielenie aktualnych informacji w tej sprawie. Włochy odpowiedziały w dniu 21 stycznia 2008 r. informując Komisję, że pomoc przyznano w dwóch częściach: 24 lipca 2007 r. i 13 sierpnia 2007 r. W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja zwróciła się do Włoch, aby potwierdziły, że gwarancja wygasa w dniu 24 stycznia 2008 r. lub przedłożyły plan restrukturyzacji. Włochy odpowiedziały w dniu 8 lutego 2008 r. informując Komisję, że pierwsza część gwarancji wygasła w dniu 24 stycznia 2008 r. i że przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.

OPIS ŚRODKA

Sandretto to producent oprzyrządowania pras służącego do wtryskiwania materiałów z tworzyw sztucznych; spółka ma siedzibę w prowincji Turyn i zatrudnia 350 pracowników. Od 2005 r. przedsiębiorstwo doświadczało trudności. Zatwierdzoną przez Komisję pomoc na ratowanie przyznano w formie

gwarancji dwóch linii kredytowych w wysokości 2,5 mln EUR każda. Pomoc przyznano prawie sześć miesięcy po jej zatwierdzeniu. Włochy poinformowały Komisję o nieudanej próbie sprzedaży przedsiębiorstwa Sandretto prywatnemu inwestorowi na początku 2008 r.

OCENA ŚRODKA

Komisja nie dysponuje danymi wskazującymi na to, że przedsiębiorstwo Sandretto przestało korzystać z pomocy na ratowanie po upływie sześciu miesięcy. Ponadto Komisja uważa, że należy uzasadnić istotną przerwę w czasie między udzieleniem zezwolenia a przyznaniem pomocy poprzez wykazanie szczególnych okoliczności sprawy, a w rozpatrywanym przypadku Komisja ma wątpliwości co do istnienia takich szczególnych okoliczności. Ponadto, zważywszy że Włochy nie przekazały żadnych informacji na temat procedury upadłościowej przedsiębiorstwa Sandretto, Komisja ma wątpliwości czy w postępowaniu tym zapewniono możliwość skutecznego odzyskania niewłaściwie wykorzystanych kwot pomocy. Wreszcie ze względu na fakt, że Włochy nie przedłożyły planu restrukturyzacji, Komisja na tym etapie stwierdza, że jest mało prawdopodobne, aby przedłużenie pomocy na ratowanie mogło zostać uznane za zgodne z obowiązującymi przepisami jako pomoc na restrukturyzację.

TEKST PISMA

„La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 29 gennaio 2007 la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio dell'importo di 5 Mio EUR a favore di Sandretto Industrie Srl (in seguito denominata "Sandretto")⁽¹⁾. L'aiuto consisteva in una garanzia su due linee di credito fornite da banche private, le cui condizioni erano da definire dopo l'approvazione della Commissione. L'Italia si era impegnata a revocare la garanzia al più tardi sei mesi dopo la sua concessione e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto.
- (2) In mancanza di informazioni circa gli sviluppi della situazione, la Commissione ha inviato una lettera all'Italia il 14 dicembre 2007 (D/54995) per chiedere un aggiornamento sul caso.
- (3) L'Italia ha risposto con lettera del 21 gennaio 2008 (A/1233), informando la Commissione che l'aiuto era stato versato in due tranches: la prima erogata il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007.
- (4) Con lettera del 23 gennaio 2008 (D/50314) la Commissione ha chiesto all'Italia di confermare la cessazione della garanzia al 24 gennaio 2008 o in alternativa di trasmetterle un piano di ristrutturazione, aggiungendo che in mancanza di una sollecita risposta i servizi della Commissione avrebbero proposto l'avvio del procedimento di indagine formale.
- (5) L'8 febbraio 2008 l'Italia ha risposto (A/2526) alla Commissione che la prima tranche della garanzia cessava il 24 gennaio 2008 e che la società era fallita.
- (6) Sandretto ha 350 dipendenti e rappresenta la principale fonte di impiego per l'economia locale. Le sue attività commerciali sono principalmente orientate al mercato europeo, con varie imprese controllate in Francia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. Sandretto è specializzata in macchinari per usi speciali in mercati di nicchia: nel 2003, quando ancora non si erano manifestate difficoltà finanziarie, era al decimo posto fra gli operatori di questo mercato in Europa.
- (7) Nel 2005 Sandretto ha realizzato un fatturato di 21,58 Mio EUR e subito perdite per 43,74 Mio EUR. Il tribunale di Torino, con decisione del 16 marzo 2006, ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria⁽²⁾. Di conseguenza, l'azionista unico ha automaticamente perso il controllo sulla gestione dell'impresa, passata ai tre commissari straordinari nominati dal ministero competente.
- (8) Secondo le autorità italiane, la principale causa delle difficoltà della società è da imputarsi al suo rilievo da parte dell'investitore americano Taylor's International LLC che non è riuscito ad effettuare gli investimenti necessari provocando l'inattività degli stabilimenti produttivi.
- (9) Nel giugno 2007 è stato pubblicato un invito a manifestare l'interesse all'acquisto, per vendere Sandretto ad un nuovo investitore privato. Secondo quanto riferito dalle autorità italiane, questo tentativo non ha avuto buon esito e la società è andata in fallimento⁽³⁾. La Commissione non è al corrente se Sandretto abbia cessato la sua attività.

2.2. La misura di aiuto

- (1) Sebbene sia stato approvato il 29 gennaio 2007, l'aiuto per il salvataggio è stato erogato solo sei mesi dopo: la prima tranche il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007. Secondo l'Italia questo periodo di tempo era necessario agli amministratori straordinari per scegliere le banche private che avrebbero concesso le linee di credito e per accordarsi sulle condizioni del finanziamento.
- (2) L'aiuto al salvataggio è stato concesso nella forma di una garanzia su due linee di credito di 2,5 Mio EUR ciascuna, fornite dalla Banca Popolare di Novara e Banca Intesa Sanpaolo.
- (3) Secondo l'Italia, la prima tranche dell'aiuto è terminata il 24 gennaio 2008. Tuttavia, nonostante due richieste da parte della Commissione, le autorità italiane non hanno presentato alcuna prova che la prima tranche della garanzia è terminata, né hanno fornito alcuna informazione sulla seconda tranche, o un piano di ristrutturazione (o di liquidazione) per la società.

II. DESCRIZIONE

2.1. L'impresa interessata

- (6) Sandretto è un produttore di presse per iniezione per materie plastiche. L'impresa è stata fondata nel 1947 come "Fratelli Sandretto" e da allora ha cambiato più volte denominazione e forma societaria: l'ultimo di questi cambiamenti risale al 18 maggio 2005 quando l'impresa ha assunto la denominazione di Sandretto Industrie Srl. Sandretto ha due stabilimenti di produzione situati nella provincia di Torino nei comuni di Grugliasco e Pont Canavese, entrambi ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Attualmente l'impresa appartiene ad un unico azionista, la società statunitense Taylor's International LLC.

⁽²⁾ La Commissione comprende dalla legislazione italiana che "l'amministrazione straordinaria" è una procedura concorsuale applicata alle imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di mantenerne l'attività produttiva.

⁽³⁾ La Commissione comprende dalla legislazione italiana che la "procedura fallimentare" è una procedura concorsuale che ha l'obiettivo di soddisfare le richieste dei creditori attraverso la vendita dei beni dell'impresa, che conduce di solito alla liquidazione della società.

⁽¹⁾ Caso N 802/06 (GU C 43 del 27.2.2007, pag. 2).

III. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di aiuto

(14) La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio costituisca aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura ha assunto la forma di una garanzia, che costituisce un beneficio finanziato da risorse pubbliche. L'aiuto è selettivo in quanto riguarda solo Sandretto ed è probabile che falsi la concorrenza poiché garantisce all'impresa un vantaggio rispetto ad altri concorrenti che non ne fruiscono. Infine, il mercato in cui Sandretto opera è caratterizzato da notevoli scambi tra Stati membri.

3.2. Applicazione abusiva di aiuto per il salvataggio

(15) La Commissione ha approvato l'aiuto per il salvataggio a favore di Sandretto⁽⁴⁾. In seguito a questa decisione, l'aiuto per il salvataggio, se limitato a sei mesi, è compatibile col mercato comune. Per la proroga dell'aiuto per il salvataggio oltre il periodo di sei mesi è necessaria una valutazione sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [in seguito, "gli orientamenti"⁽⁵⁾], per verificare se costituisca un'applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio o se possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

(16) In base al punto 25, lettera a) degli orientamenti, l'aiuto per il salvataggio deve cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima tranche all'impresa. Il punto 25, lettera c), degli orientamenti sembra fissare un'altra data di inizio per il calcolo del termine dei sei mesi, stabilendo che lo Stato membro deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione (o di liquidazione) o la prova che la garanzia è stata revocata. Questo ultimo punto sembra basarsi sull'ipotesi che l'aiuto per il salvataggio, per la sua natura temporanea e di urgenza, viene di solito concesso immediatamente dopo la sua autorizzazione da parte della Commissione.

(17) Tuttavia, nel presente caso, l'Italia ha concesso l'aiuto per il salvataggio quasi sei mesi dopo la sua approvazione da parte della Commissione e pertanto, in base alla semplice enunciazione degli orientamenti, la data di inizio del termine di sei mesi può risultare non evidente. Poiché la Commissione ritiene che eventuali distorsioni della concorrenza possono verificarsi a partire dal momento in cui l'aiuto è effettivamente erogato, la data che dà avvio al termine di sei mesi coincide con la concessione all'impresa della prima rata che è assistita dalla garanzia.

(18) Di conseguenza, il termine per la cessazione della garanzia o per la presentazione di un piano di ristrutturazione scade, conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, sei mesi dopo la concessione della prima tranche, ossia il 24 gennaio 2008.

(19) Al momento della notifica dell'aiuto per il salvataggio, l'Italia si era impegnata a revocare la garanzia al più tardi sei mesi dopo la sua concessione e a fornire alla Commis-

sione un piano di ristrutturazione per Sandretto entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto.

(20) Tuttavia, nonostante le richieste della Commissione, le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione (o di liquidazione), né fornito la prova della cessazione della garanzia a seguito del rimborso della prima rata del prestito. Ad eccezione di una breve lettera in cui affermavano che la data di cessazione per la prima tranche dell'aiuto era il 24 gennaio 2008 (data presunta del rimborso della prima rata del prestito), le autorità italiane non hanno presentato sinora alcuna prova dell'effettiva cessazione della garanzia né dell'effettivo rimborso della prima rata del prestito. Riguardo alla seconda tranche, l'Italia non ha fornito alcun tipo di informazione relativa alla cessazione della garanzia e/o al rimborso del prestito.

(21) Pertanto la Commissione non dispone di elementi attestanti che la società abbia cessato di beneficiare dell'aiuto per il salvataggio dopo il termine dei sei mesi.

(22) Inoltre, fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto per il salvataggio è intercorso un lasso di tempo considerevole: questo ritardo di quasi sei mesi suscita dubbi riguardo alla necessità dell'aiuto. Conformemente al punto 15 degli orientamenti, l'aiuto per il salvataggio è uno strumento previsto per sostenere un'impresa che affronta un'acuta crisi di liquidità allo scopo di consentire di mantenerla in attività per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. L'aiuto per il salvataggio è quindi caratterizzato dalla rapidità e dalla temporaneità e la decisione di approvazione della Commissione non ne autorizza la sua corresponsione ad una data di gran lunga posteriore, quando le circostanze originarie che ne avevano giustificato l'approvazione potrebbero non sussistere più.

(23) Le autorità italiane sostengono che il periodo di tempo intercorso era necessario per concordare con le banche le condizioni del finanziamento e affermano che la società era ancora in serie difficoltà sei mesi dopo l'autorizzazione. La Commissione ritiene che un lasso di tempo di tale durata fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto debba essere giustificato da speciali circostanze e nutre dubbi circa la loro presenza nel caso di specie.

(24) Inoltre, l'Italia non ha trasmesso informazioni circa la procedura fallimentare applicata a Sandretto: in particolare se l'iscrizione degli importi dovuti allo Stato ne assicuri il totale ed immediato recupero e se e quando l'attività della società dovesse cessare. Pertanto la Commissione non è certa che la procedura fallimentare assicuri l'effettivo recupero degli importi di aiuto erogati abusivamente.

3.3. Compatibilità con il mercato comune a titolo di aiuto per la ristrutturazione

(25) La Commissione deve valutare se esistano altri motivi per dichiarare la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato. Conformemente al punto 20 degli orientamenti, gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possono essere unicamente considerati compatibili in base agli

⁽⁴⁾ Caso N 802/06 (GU C 43 del 27.2.2007, pag. 2).

⁽⁵⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

orientamenti stessi. La proroga dell'aiuto per il salvataggio può costituire un aiuto per la ristrutturazione compatibile qualora soddisfisi le condizioni per l'autorizzazione stabilite ai punti 32-51 degli orientamenti. In particolare, l'autorizzazione di un aiuto per la ristrutturazione è subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, credibile e solido da presentare alla Commissione per approvazione.

- (26) Poiché l'Italia non ha presentato tale piano di ristrutturazione, la Commissione in questa fase ritiene improbabile che la proroga dell'aiuto per il salvataggio possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

IV. CONCLUSIONE

- (27) La Commissione non dispone di elementi attestanti che la società abbia cessato di beneficiare dell'aiuto per il salvataggio dopo il termine dei sei mesi.
- (28) La Commissione ritiene peraltro che il considerevole lasso di tempo intercorso fra l'autorizzazione e la concessione dell'aiuto susciti dubbi riguardanti la necessità dell'aiuto e debba perciò essere giustificato da circostanze speciali del caso. In questa fase la Commissione dubita che sussistano siffatte circostanze speciali.
- (29) Inoltre, poiché le autorità italiane non hanno comunicato alcuna informazione sulla procedura fallimentare applicata a Sandretto, la Commissione dubita che la procedura fallimentare assicuri l'effettivo recupero degli importi di aiuto erogati abusivamente.
- (30) Infine, poiché l'Italia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione, la Commissione in questa fase ritiene improbabile che la proroga dell'aiuto per il salvataggio possa essere considerata compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione.

V. DECISIONE

- (31) La Commissione in questa fase ritiene probabile che la proroga oltre il termine di sei mesi dell'aiuto per il salvataggio approvato a favore di Sandretto Industrie Srl sia illegale e nutre dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune. La Commissione decide pertanto di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e del

regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ciò premesso, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato della CE, invita l'Italia a inviarle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente, in particolare le informazioni richieste dall'ingiunzione di fornire informazioni di cui al punto seguente.

- (32) La Commissione, dato che le autorità italiane, nonostante un sollecito, hanno fornito risposte incomplete alla sua precedente richiesta di informazioni, ingiunge all'Italia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 di:
- presentare la prova della cessazione della prima tranche della garanzia a seguito del rimborso del prestito,
 - fornire informazioni dettagliate sulla seconda tranche della garanzia, in particolare se sia stata utilizzata,
 - fornire informazioni dettagliate circa lo stato di avanzamento della procedura fallimentare applicata a Sandretto, in particolare se l'iscrizione degli importi dovuti allo Stato nell'ambito della procedura ne assicuri il pieno e immediato recupero,
 - comunicare se l'impresa Sandretto continui a svolgere la sua attività,
 - presentare un piano di liquidazione, ammesso che esista.

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera a Sandretto.

La Commissione richiama all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare presso il beneficiario un aiuto illegalmente concesso.

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'autorità di sorveglianza EFTA sarà del pari informata tramite invio di copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione."

⁽⁶⁾ GUL 83 del 27.3.1999, pag. 5.